

AMBIENTE

Il nuovo prelievo della plastic tax ad alto impatto nei cicli aziendali

*Il debutto dal 1° luglio ma occorre fare presto sui provvedimenti attuativi
È dubbio anche l'oggetto del tributo: i Macsi andranno ben identificati*

Benedetto Santacroce

Ettore Sbandi

La plastic tax è stata prorogata dalla legge di Bilancio al 1° luglio 2021, ma le imprese non possono orientare compiutamente i nuovi processi di compliance per mancanza delle necessarie previsioni attuative. Sono infatti ancora molte le incognite che gravano sul tributo, tutt'altro che risolte dalla norma di differimento dello scorso dicembre.

La plastic tax è un'imposta di fabbricazione e di consumo del tutto nuova, che necessita di un livello di preparazione e adeguamento elevatissimo.

Specialmente per le grandi imprese, l'impatto della norma è orizzontale su diversi livelli aziendali; è un tema tax, ovviamente, ma anche commerciale, di budget, di pricing, di acquisti, di compliance, di produzione e, forse soprattutto, di sistemi It.

La norma – come la gemella sugar tax – ha un forte livello di devoluzione e ora l'agenzia Dogane Monopoli è tenuta ad emanare un provvedimento attuativo che per ora non è stato emanato.

Eppure, esso risulta ormai indifferibile e non si auspica una sua pubblicazione solo a maggio, perché i 60 giorni previsti dallo Statuto del contribuente non sono affatto sufficienti per implementare l'imposta.

I temi aperti sono ancora tantissimi. Tra gli altri, si segnala anzitutto come sia ancora dubbio l'oggetto del tributo, che grava sui manufatti con singolo impiego (Macsi), ossia i prodotti con funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, compresi gli oggetti che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi Macsi, oltre, purtroppo, ai semilavorati e le preforme. Anche se la norma dispone che le Dogane procederanno «all'identificazione dei Macsi in ambito doganale mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura» e anche se ciò verrà operato, si suppone, con meri codici Taric addizionali, resta il tema dell'individuazione dei beni eleggibili all'imposta.

Si pensi ai basamenti, espositori, supporti o protezioni di beni. Il quadro si complica se si considerano i contributi nazionali (per esempio Conai) o unionali (le nuove

risorse proprie Ue), gravanti sugli stessi beni, ancorché con diversi criteri, per i quali è opportuno almeno un coordinamento.

La legge di Bilancio 2021 ha demandato alle Dogane di fissare dei criteri di determinazione, anche forfetaria, dei quantitativi di Macsi che contengono altre merci introdotti in Italia. Questo dovrebbe aiutare le operazioni estere, ma l'approccio è ancora generico: si pensi al tema dei poliaccoppiati, dei prodotti misti o dei beni venduti necessariamente senza dettaglio sul peso della plastica che va tassata.

Stesso equivoco è generato dalla norma che impone all'autorità l'individuazione «degli strumenti idonei alla certificazione e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei Macsi nonché della compostabilità degli stessi», senza contare che mancano dettagli sulla plastica riciclata, che potrebbe pure andare esente.

Resta dubbio, altresì, il concetto di cessione quale presupposto d'imposta, ovvero se essa sia riferita alla fatturazione o alla consegna dei beni (per esempio Ddt).

È infine atteso anche un provvedimento interdirettoriale Dogane/Entrate per individuare i dati di fatturazione elettronica, utili anche per il sistema dei rimborsi, pure da disciplinare unitamente ai registri che investiranno fabbricanti e soggetti obbligati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Benedetto Santacroce

Ettore Sbandi